

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII
N. 122

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

Risoluzione
sulla prevenzione e la lotta alle frodi a danno della CE
nell'« Europa del 1992 »

Annunziata il 20 giugno 1989

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua risoluzione del 10 aprile 1984 sulle frodi a carico del bilancio comunitario (1),

vista la sua risoluzione del 7 aprile 1987 sull'intensificazione della lotta contro le frodi dirette specificamente contro il bilancio comunitario (2),

vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (Doc. A2-20/89),

A. — considerando che taluni esperti indicano che circa il 10 per cento del bilancio CE sparisce annualmente nelle tasche di frodatori,

B. — considerando che esperti dei servizi nazionali di investigazione hanno ultimamente evidenziato il coinvolgimento in frodi di organizzazioni criminali quali la mafia e l'IRA,

C. — tenuto conto della struttura istituzionale della Comunità e della gestione decentralizzata delle entrate e spese CE da parte degli Stati membri,

(1) G.U. n. C 127 del 14 maggio 1984, pag. 52.

(2) G.U. n. C 125 dell'11 maggio 1987, pag. 5.

**RESPONSABILITÀ POLITICA IN ORDINE
ALLE FRODI A DANNO DELLA CE.**

1. — constata che il continuo emergere di nuove vicende relative a frodi a danno della CE compromette gravemente la credibilità della Comunità per i suoi cittadini e nei vari consessi internazionali e mette in pericolo la realizzazione dell'« Europa del 1992 »;

2. — constata che, dalle relazioni annuali della Corte dei conti relative agli esercizi di bilancio 1986 e 1987, si evince che il legislatore CE e gli esecutori delle regolamentazioni CE, nel 1986 e nel 1987, non hanno attribuito un'alta priorità alla prevenzione e alla lotta contro le frodi;

3. — sottolinea che le frodi sono dovute fra l'altro ad una legislazione CE troppo complicata, troppo differenziata, insufficiente e che si presta a molteplici interpretazioni, nonché alla frequente mancanza di tecniche di controllo univoche ed applicate in modo uniforme nella Comunità;

4. — rileva che le frodi sono agevolate dal fatto che il legislatore CE e la Commissione — la quale ha l'esclusiva della presentazione delle proposte legislative — non considerano se il controllo sulla disciplina CE da essi stabilita sia attuabile;

5. — constata che il prezzo pagato dalla Comunità, dagli Stati membri e dai cittadini europei per la correlazione tra il cosiddetto « vuoto democratico » e il fenomeno delle frodi ammonta ad una quota del 10 per cento del bilancio CE che, stando ad alcune stime, finisce annualmente nelle tasche di criminali;

6. — richiama l'attenzione sul fatto che, data l'impostazione istituzionale dei Trattati europei, il legislatore CE può varare (o continuare a varare) atti legislativi che contribuiscono a suscitare frodi, senza doverne rispondere dinanzi ad una rappresentanza popolare eletta;

7. — torna a constatare che il Consiglio non ha ancora assegnato alla Commissione poteri di controllo adeguati che le consentano di tenersi al corrente della gestione delle entrate e spese CE attuata negli Stati membri, così frustrando il dovere di rendiconto della Commissione in ordine all'esecuzione del bilancio CE e svuotando di significato il diritto del Parlamento di dare atto alla Commissione dell'avvenuta esecuzione;

8. — si oppone ad una più accentuata decentralizzazione della gestione delle entrate e spese CE che prescindano dall'assegnazione di più ampi poteri di controllo alla Commissione da parte del Consiglio, in quanto una politica del genere trasforma la procedura di scarico in una « farsa » ed aggrava il « vuoto democratico »;

9. — critica il fatto che il Consiglio non abbia ancora approvato proposte presentate dalla Commissione con l'appoggio del Parlamento o, addirittura, su iniziativa di quest'ultimo, in taluni casi da oltre dodici anni; fa presente che, in tal modo, il Consiglio mette a repentaglio la credibilità della Comunità e invita la Commissione a porre all'ordine del giorno le sue proposte con insistenza in occasione del prossimo Consiglio europeo;

10. — richiama l'attenzione sull'assoluta necessità che il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nella lotta contro i criminali della CE, si comportino da *partner* e non da antagonisti e rileva che non occorre aspettare, a tal fine, che si verifichino casi concreti di frodi né aggiungere nuovi controlli a quelli già previsti, ma bisogna anzitutto preoccuparsi della prevenzione;

**PREVENZIONE DELLE FRODI A DANNO
DELLA CE.**

11. — chiede alla Commissione di approntare un'analisi dei rischi insiti in tutte le regolamentazioni CE di cui è noto che

possono dare adito a frodi, procedendo anche, in proposito, ad un esplicito esame delle conseguenze del « 1992 », e l'invita a presentare all'attenzione del legislatore CE proposte atte, eventualmente, ad eliminare o a semplificare sostanzialmente gli atti legislativi CE;

12. — torna a richiamare l'attenzione sul fatto che un'introduzione sistematica di talune disposizioni può comportare una considerevole riduzione dell'attitudine della legislazione CE a suscitare frodi e chiede che la Commissione, nelle sue proposte:

— menzioni chiaramente l'obiettivo economico cui tende il finanziamento di ciascuna misura;

— conferisca una chiara funzione ai requisiti che fa figurare negli atti legislativi;

— inserisca nella legislazione comunitaria la nozione di frode relativa a sovvenzioni;

13. — invita il legislatore CE e la Commissione a far esaminare gli atti legislativi CE — prima della loro adozione — sotto il profilo delle possibilità di controllo e dei rischi di frodi e

— chiede alla Commissione di allegare alle sue proposte una « scheda di controllo »;

— insiste presso gli Stati membri e il Consiglio affinché facciano maggiormente partecipare esperti in materia di controllo al processo di elaborazione degli atti legislativi;

— esige che la Commissione ritiri quelle proposte emendate dal legislatore CE che risultano non più controllabili e incoraggiano le frodi;

14. — invita la Commissione a introdurre cosiddetti « codici europei di controllo » ai fini di un'esecuzione più uniforme delle regolamentazioni CE nel « 1992 »;

15. — sottolinea che, nell'« Europa del 1992 », la Comunità dovrà disporre di un servizio di controllo « europeo » guidato dalla Commissione cui spetterà verificare l'osservanza delle disposizioni CE, che consentirà di rafforzare i controlli alle frontiere esterne e che tenderà a garantire quanto più possibile la conservazione del posto di lavoro per gli addetti alle dogane nel « 1992 »;

16. — sottolinea l'importanza che la Commissione faccia ricorso ai suoi poteri esistenti in materia di supervisione e di controllo; rileva che la liquidazione dei conti del FEOAG rappresenta la sua principale possibilità di verificare i sistemi di controllo della spesa attuati dagli Stati membri; deplora i lunghi ritardi (sebbene adesso si siano ridotti) nell'ambito delle procedure di liquidazione; insiste affinché la Commissione adotti la pratica di verifiche contemporanee sull'adeguatezza dei sistemi di controllo degli Stati membri da parte di personale adeguatamente addestrato e chiede che la legislazione comunitaria sia correttamente applicata, lasciando soltanto controlli essenzialmente matematici da effettuare dopo la chiusura dei conti annuali;

LOTTA ALLE FRODI CE,

17. — ricorda agli Stati membri il loro dovere di utilizzare in modo ottimale il 10 per cento delle risorse proprie tradizionali che gli Stati membri ricevono a copertura delle spese di riscossione e invita la Commissione a vigilare affinché i servizi prestati siano di alto livello;

18. — richiama l'attenzione sul fatto che la pietra angolare della cooperazione in materia di lotta alle frodi è costituita da un adeguato scambio (centralizzato) di informazioni tra gli Stati membri e tra Stati membri e il gruppo di coordinamento della lotta alle frodi della Commissione basato sulla reciproca fiducia e chiede alla Commissione di presentare proposte che consentano l'imputazione al

bilancio CE di una parte delle spese sostenute da quegli Stati membri che si impegnano energicamente contro le frodi e le trasmettono tempestivamente le informazioni necessarie;

19. — sottolinea che l'abolizione delle frontiere nel « 1992 » deve condurre a una maggiore cooperazione tra gli Stati membri in sede di diritto penale, in particolare per quanto attiene all'estradizione, all'assistenza legale, alla trasmissione e alla ripresa dei procedimenti penali, al trasferimento e all'accoglimento delle sentenze penali, e che alla Commissione deve essere attribuito — per analogia con l'articolo 87 del Trattato CE — il potere di irrogare multe e penali ai frodatori; chiede alla Commissione di presentare in merito proposte che si ricolleghino alle discussioni in atto nel quadro dell'accordo di Schengen;

20. — si compiace della costituzione del gruppo di coordinamento della lotta alle frodi, dà per scontato che il Presidente della Commissione è l'interlocutore per antonomasia in ordine tanto alla prevenzione quanto alla lotta alle frodi, chiede risolutamente che la Commissione illustri con dinamismo i suoi programmi al Consiglio e negli Stati membri e decida di dedicare all'argomento una particolarissima attenzione in occasione del discarico 1988;

21. — sottolinea che una comunicazione e cooperazione operativa diretta tra i servizi esecutivi e di investigazione degli Stati membri e tra questi ultimi e il gruppo di coordinamento della lotta alle frodi è assolutamente necessaria per affrontare la lotta alla criminalità internazionale nella CE; chiede alla Commissione di presentare sollecitamente proposte pragmatiche in proposito e di cercare collegamenti con le strutture esistenti;

22. — incarica l'Ufficio di presidenza di deferire automaticamente per parere alla commissione per il controllo di bilancio —

e se del caso per l'esame di merito — tutte le proposte di regolamentazione che implicano elementi di controllo di bilancio e di prevenzione e lotta alle frodi;

23. — deplora che la Commissione non disponga ancora di una raccolta dati con informazioni affidabili sulle frodi a danno della CE, nonostante la richiesta del Parlamento di rafforzare l'automazione delle sue procedure per la documentazione, la repressione e l'individuazione delle frodi e dei movimenti commerciali sospetti prestando particolare attenzione ai problemi relativi alla compatibilità con le apparecchiature nazionali e tra le apparecchiature in dotazione ai propri servizi; ribadisce l'importanza di un dispositivo di informazione centrale e chiede alla Commissione di sviluppare sollecitamente iniziative che conducano alla costituzione di un repertorio europeo ed operativo di risultanze con dati relativi alle frodi nella CE;

24. — ritiene che la creazione di un istituto europeo di formazione rappresenti un importante mezzo per potenziare la consapevolezza comunitaria dei funzionari nazionali, per promuovere un'applicazione più uniforme delle regolamentazioni CE, per incrementare il rapporto di *partnership* tra la Comunità e gli Stati membri — che è assolutamente necessario per una lotta efficace alle frodi — e invita la Commissione a presentare proposte in merito;

25. — incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

FRANÇOIS MUSSO
Vicepresidente